

Allegato
Delibera Consiglio Comunale
Nr. 92 del 29/11/2010

COMUNE DI CORIANO

Provincia di Rimini



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

INDICE

Art. 1 - Definizioni e funzioni	pag. 2
Art. 2 - Durata	pag. 2
Art. 3 – Numero delle Commissioni e loro competenza in materia	pag. 2
Art. 4 – Composizione e nomina	pag. 3
Art. 5 – Insediamento e nomina del Presidente	pag. 3
Art. 6 – Sedute	pag. 3
Art. 7 – Competenze e poteri	pag. 4
Art. 8 - Consultazioni ed audizioni	pag. 5

Art. 1
Definizioni e funzioni

1. Le Commissioni Consiliari Permanenti sono articolazioni interne del Consiglio costituite dal medesimo con criterio proporzionale nell'esercizio della propria potestà di auto-organizzazione.
2. Le suddette Commissioni hanno funzioni consultive e dispongono di poteri istruttori e referenti relativamente a tutti gli atti di competenza del Consiglio.

Art. 2
Durata

1. Le commissioni Consiliari Permanenti restano in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale.

Art. 3
Numero delle Commissioni e loro competenza in materia

1. Si istituiscono le seguenti Commissioni Consiliari Permanenti:

I^ COMMISSIONE

Commissione urbanistica per esame osservazioni al P.R.G.

II^ COMMISSIONE

Commissione Statuto e regolamento Consiglio Comunale

III^ COMMISSIONE

Commissione Cultura, Turismo e tempo libero

IV^ COMMISSIONE

Commissione pari opportunità

Art. 4
Composizione e nomina

1. Ogni commissione, salvo quanto previsto dal comma 2, è composta da 2 Consiglieri di minoranza, 3 di maggioranza, dal Sindaco con diritto di voto e da un verbalizzante, designato come previsto all'art. 5, 6° comma;
2. La Commissione Statuto e regolamento del Consiglio Comunale è integrata permanentemente dal Segretario comunale, con funzioni di esperto e dai Responsabili di Area.

Art. 5
Insediamiento e nomina del Presidente

1. Ciascuna Commissione Permanente è convocata, per l'insediamento e l'elezione del Presidente, dal proprio componente più anziano.
2. L'elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto a maggioranza. Il Vice Presidente è di diritto il Sindaco o suo delegato.
3. Se nessuno dei candidati alla presidenza non riporta la maggioranza assoluta dei voti nella prima e nella seconda votazione, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto, nella seconda votazione, il maggior numero di voti.
4. Nel caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.
5. Il Presidente della Commissione la rappresenta, la convoca fissandone l'ordine del giorno e ne presiede la seduta.
6. In seno alle Commissioni le funzioni di segretario sono espletate dal Funzionario Responsabile del Settore o suo delegato, che redige processo verbale delle sedute e le sottoscrive unitamente al Presidente.
7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento.

Art. 6
Sedute

1. Le Commissioni Consiliari Permanenti si riuniscono ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, con preavviso da notificare, a mezzo messo comunale, almeno tre giorni prima della seduta.
2. In caso di particolari necessità le Commissioni possono essere convocate con preavviso di 24 ore.
3. Negli stessi termini sarà pubblicata copia dell'avviso sul sito Web del Comune.
4. Il Presidente della Commissione è tenuto a convocarla, entro il termine di 5 giorni, quando ne facciano richiesta almeno due componenti o il Sindaco.
5. Le sedute della Commissione sono tenute in locali adibiti alle funzioni istituzionali del Comune.
6. Le sedute sono valide con l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti.
7. Le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 7
Competenze e poteri

1. Alle Commissioni Consiliari Permanenti devono essere sottoposte, per l'esame preliminare, in tempo utile, ed in ogni caso con un minimo di 7 giorni prima dell'inizio dei lavori del Consiglio Comunale, tutte le proposte di deliberazioni che riguardino le competenze della commissione stessa;
2. In difetto la proposta di delibera potrà essere inserita all'ordine del giorno del Consiglio Comunale solo con consenso unanime di tutti i capigruppo.
3. Si potrà derogare al disposto dei commi che precedono nel caso di convocazione urgente del Consiglio.
4. I componenti delle commissioni possono acquisire informazioni presso gli uffici competenti in relazione agli argomenti da trattare.
5. In nessun caso potrà essere loro opposto il segreto d'ufficio.
6. Le Commissioni hanno il diritto di richiedere l'intervento dei Responsabili d'Area per chiedere loro relazioni e chiarimenti su argomenti amministrativi di cui siano a conoscenza per ragioni d'ufficio.
7. Le Commissioni Consiliari Permanenti non hanno in ogni caso potere deliberativo.
8. Resta salva la facoltà di ogni Capogruppo di motivare le scelte del gruppo consiliare rappresentato con una dichiarazione di voto.

Art. 8
Consultazioni ed audizioni

1. Qualora se ne ravvisi la necessità le Commissioni Consiliari potranno avvalersi di consulenti ed esperti preventivamente concordati senza aggravio di spese.